



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZIO

D1.02 SERVIZIO POLITICHE DELLE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. GEN. 3681 DEL 16/10/2025

NUM. SERVIZIO : 354 / 2025

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL'ART. 13 DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022, RISERVATA AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA PER LA COPERTURA DI N. 113 POSTI – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI ALLA PROGRESSIONE VERTICALE NELL'AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. – PROFILO VIGILANZA

Il Dirigente del Servizio

DATO ATTO che con Decreto del Sindaco Metropolitano N. 159 del 23/09/2024, è stata conferita alla sottoscritta, nella qualità di Dirigente di questo Ente la responsabilità gestionale del Servizio ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs.n. 267/2000;

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 106 del 03/06/2024 avente ad oggetto “Approvazione del piano integrato di attività e organizzazione per il triennio 2024/2026”;

Visto l'Allegato al PIAO n. 4 “Piano del fabbisogno del personale e indirizzi formative”;

Visto l'Allegato al PIAO n. 4a “Analisi fabbisogno 2024 2026”;

Visto, in particolare che nel suddetto PIAO sono stati previsti n. 2 posti per l'Area dei Funzionari Profilo Vigilanza da ricoprire per mezzo delle progressioni verticali in deroga oltre il 0,55% nonché n. 1 posto per l'Area dei Funzionari Profilo Vigilanza Oasi da ricoprire per mezzo delle progressioni verticali in deroga entro il 0,55%;

Visto il decreto del Sindaco metropolitano n. 88 del 07/11/2023 avente ad oggetto “ADOZIONE DEI NUOVI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DELL'ENTE IN APPLICAZIONE DEL NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE DELLE FUNZIONI LOCALI – C.C.N.L. 2019 – 2021”;

Visto il Regolamento sulla disciplina delle progressioni tra le aree ai sensi dell'art. 13 del CCNL Comparto Funzioni Locali, triennio 2019 – 2021, del 16/11/2022, approvato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 222 del 18.11.2024;

Vista la determinazione dirigenziale N. 3765 del 02/12/2024 avente ad oggetto “APPROVAZIONE AVVISO ED INDIZIONE PROCEDURA COMPARATIVA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE,

AI SENSI DELL'ART. 13 DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022, RISERVATA AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA PER LA COPERTURA DI N. 113 POSTI – VARI PROFILI PROFESSIONALI”, con cui tra gli altri, in particolare, sono previsti: - n. 3 posti nell'area dei Funzionari ed E.Q. – Profilo Vigilanza;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. gen. 3990 del 13/12/2024 con cui si è provveduto alla proroga del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura comparativa per la progressione tra le aree alle ore 23:59 del 30/12/2024;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.gen.4161 del 24.12.2024 con cui si è provveduto alla ulteriore proroga del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura comparativa per la progressione tra le aree alle ore 23:59 del 20/01/2025;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.gen.101 del 17.01.2025 con cui si è provveduto alla proroga del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura comparativa per la progressione tra le aree alle ore 23:59 del 31/03/2025;

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 89 del 24/04/2025 con cui sono stati nominati i membri delle Commissioni per la “PROCEDURA COMPARATIVA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL'ART. 13 DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022, RISERVATA AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA PER LA COPERTURA DI N. 113 POSTI – VARI PROFILI PROFESSIONALI”;

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 166 del 09/07/2025 - PROCEDURA COMPARATIVA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL'ART. 13 DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022, RISERVATA AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA PER LA COPERTURA DI N. 113 POSTI – VARI PROFILI PROFESSIONALI – SOSTITUZIONE COMPONENTI COMMISSIONE;

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 202 del 04/08/2025 - PROCEDURA COMPARATIVA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL'ART. 13 DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022, RISERVATA AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA PER LA COPERTURA DI N. 113 POSTI – VARI PROFILI PROFESSIONALI – SOSTITUZIONE SEGRETARIO VERBALIZZANTE ;

Dato atto che per la partecipazione alla progressione verticale nell'area dei Funzionari ed E.Q. – Profilo Vigilanza sono pervenute n. 4 domande, tutte entro i termini previsti dall'Avviso di indizione della procedura;

Considerato che, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 11 del Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali ed all'art. 3 dell'Avviso di indizione della procedura, questo Servizio “Politiche delle Risorse Umane” ha proceduto all'esame delle domande pervenute per verificarne l'ammissibilità;

Considerati, in particolare ai fini dell'ammissibilità/inammissibilità delle domande di partecipazione, i seguenti articoli dell'Avviso di indizione della procedura: “ART. 1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE”, “ART. 2 PUBBLICAZIONE, RETTIFICHE, INTEGRAZIONE E REVOCA DELL'AVVISO. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. TERMINI E MODALITÀ”, nonché l'ART. 3 AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI, il cui comma 3 prevede che “*il mancato possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso e/o l'eventuale mancata regolarizzazione di vizi sanabili contenuti nella domanda stessa tramite soccorso istruttorio nei termini perentori comunicati dall'Amministrazione, comportano l'esclusione dalla procedura*”;

Considerato l'orientamento consolidato della giurisprudenza secondo cui <<l'indicazione dei titoli in un

concorso pubblico è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non è in alcun modo sanabile da un'indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione, dovendosi individuare il limite all'attivazione del soccorso istruttorio con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale>> (TAR Lazio – Roma, Sez. III, 20 aprile 2023, n.6806; TAR Lazio – Roma, Sez. I, 3 aprile 2023, n.5604; TAR Campania – Salerno, Sez.III, sent. n.2347/2024; Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 10241/2022; Consiglio di Stato, Sez. III, sent. 6752/2018; Consiglio di Stato, Sez. III, sent. 963/2017)

La stessa giurisprudenza osserva, infatti che, contrariamente, <<*si finirebbe per vanificare un principio valido anche per le procedure di progressione verticale interna, vale a dire il principio di autoresponsabilità e diligenza nella fase prodromica alla partecipazione ad una qualunque selezione cui fa da pendant quello della par condicio competitorum>> (TAR Campania – Salerno, Sez.III, sent. n.2347/2024).*

Il costante orientamento giurisprudenziale ribadisce, ancora, <<*il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, con la conseguenza che in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente (si tratti di gara o di altro tipo di concorso), l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria ... di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando>> (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 25.5.2016 n. 2219; id. sez. III 12/07/2018 n. 4266).*

Considerato, pertanto, che <<*i casi in cui è attivabile il soccorso istruttorio vanno tenuti distinti da quelli nei quali, non di documentazione irregolare o carente si tratta, ma di errore commesso dal privato nell'istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione>>. <<**In quest'ottica, il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio**>> (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198; Cons. Stato, sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975).*

Considerato che sono pervenute per le vie brevi diverse segnalazioni circa l'impossibilità, in fase di compilazione delle domande di partecipazione, di dichiarare il Diploma di scuola secondaria di secondo grado quale requisito di accesso;

Dato atto che, pertanto, questo Servizio “Politiche delle Risorse Umane” con nota prot. 48646 del 26.08.2025 ha formulato specifico quesito al “Servizio transizione digitale e sistemi informativi” chiedendo se nel campo “Titoli di studio” non era possibile dichiarare, oltre al titolo di laurea, il diploma di scuola secondaria di secondo grado, quale titolo di accesso;

Visto e dato atto del riscontro pervenuto dal “Servizio transizione digitale e sistemi informativi” con nota prot. 48674 del 26.08.2025, il quale ha confermato che “*Nella piattaforma web non era previsto l'inserimento del diploma di secondo grado quale titolo di accesso, confermando, pertanto, l'impossibilità del candidato di dichiarare il possesso di tale titolo.*”;

Dato atto che dall'esame delle domande risultano sussistere i requisiti per l'ammissibilità alla selezione in argomento per n° 3 domande relative alla progressione verticale nell'area dei Funzionari ed E.Q. – Profilo Vigilanza;

Dato atto che dall'esame delle domande risultano sussistere i requisiti per inammissibilità alla selezione

in argomento per n° 1 domanda relativa alla progressione verticale nell'area dei Funzionari ed E.Q. – Profilo Vigilanza;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'Avviso di indizione della procedura, *“I candidati che hanno prodotto regolare domanda nei modi e nei termini prescritti dal presente Avviso sono ammessi con riserva a partecipare alla selezione”* e che ai sensi dell'art. 3 comma 4 del bando *“L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre, in ogni momento, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione sottoscritte dai candidati e l'esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti prescritti anche successivamente all'eventuale stipula del contratto di lavoro, ferme restando le responsabilità connesse a false dichiarazioni previste dalla vigente normativa”*;

Ritenuto, pertanto, di dover formalizzare, con apposito provvedimento, l'ammissione o l'esclusione dei candidati alla procedura, come disposto all'art. 3 dell'Avviso di indizione della procedura;

Visto il D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Visto il CCNL, del comparto Funzioni Locali del 16.11.2022;

Visto il piano Triennale di prevenzione della corruzione triennio 2025/2027;

Visto il vigente Regolamento sulla disciplina delle progressioni tra le aree ai sensi dell'art. 13 del CCNL Comparto Funzioni Locali, triennio 2019 – 2021, del 16/11/2022, approvato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 222 del 18.11.2024;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 11 del Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali ed all'art. 3 dell'Avviso di indizione della procedura:

1. Di ammettere con riserva, ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'Avviso di indizione della procedura, i seguenti n. 3 candidati di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dei quali è stata riscontrata l'ammissibilità:

	NUM. ISTANZA	NUM. PROTOCOLLO	NOTE
1	242 del 09/12/2024	64066 del 12/12/2024	
2	247 del 09/12/2024	64943 del 17/12/2024	
3	93 del 04/12/2024	65653 20/12/2024	Con ulteriore riserva di accertamento titolo di studio richiesto per l'accesso

2. Di escludere il seguente n. 1 candidato, di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento, contenente le motivazioni relative alla non ammissione:

	NUM. ISTANZA	NUM. PROTOCOLLO
1	507 del 18/12/2024	2338 del 15/01/2025

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet di questa Città Metropolitana di Catania e nella Sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di Concorso”.

4. Di disporre che la pubblicazione del presente atto abbia valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Alla presente determina si allega relativa documentazione.

Dare atto che:

a) in relazione all’adozione del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto all’art. 6 bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.iii. e dell’art. 7, del D.P.R. n. 62/2013, si dichiara la non sussistenza di ipotesi anche potenziale di conflitto di interesse;

b) e’ attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto dell’Ente e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni e dell’art. 147-bis del decreto legislativo 267 del 2000 e s.m.i.;

Disporre la pubblicazione della presente determinazione, a mero scopo notiziale, all’albo pretorio online sul sito istituzionale dell’ente, ai sensi di cui all’art. 32 della Legge n.69/2009 e ss.mm.ii., oltreché se dovuto, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Responsabile del Procedimento

Federica Cabbanè

Il Dirigente del Servizio

IRMA AZZARELLI / ArubaPEC S.p.A.